



COMUNE DI CELOLE

Provincia di Caserta

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ALLESTITI E NON ALLESTITI PRESSO L'ARENA VILLAGE - PARCHEGGIO FONTANAVECCHIA DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SETTORE NON ALIMENTARE

ART. 1 –OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale di Appalto disciplina l'esecuzione del contratto di concessione di , per la gestione di spazi pubblici allestiti con casette, moduli con aria condizionata e aree da allestire destinate alla somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande o settore non alimentare; su istanza di parte, la vendita di ulteriori beni rispetto a quelli indicati può essere concessa in conformità alla legge e con espressa motivazione.
2. Le aree oggetto di concessione sono individuate come segue: zona ARENA VILLAGE parcheggio via Fontanavecchia;
3. In particolare, al concessionario sarà affidata mediante concessione uno o più spazi delle aree già allestite o da allestire. Le superfici in concessione sono:
 - a) n. 12 moduli 2 x 6,5
 - b) n. 2 moduli 6x5
 - c) n. 15 casette 3x2;
 - d) spazi di mq 1500 da attribuire ad eventuali truck, spettacoli viaggianti, commercio su area pubblica in sede fissa o itinerante;
 - e) n. 9 casette 2x1;
4. Al concessionario sarà consentita la gestione degli spazi allestiti e non allestiti per il solo periodo estivo ed in particolare per il solo periodo estivo, massimo 120 giorni;

ART. 2 –DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione d'uso della porzione di suolo pubblico aggiudicato, che ha la forma pubblica amministrativa, avrà la durata di 120 giorni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 –CANONE DI GESTIONE

1. Per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa giornaliera ai sensi del Regolamento sul Canone Unico, approvato con delibera n. 22 del 31.12.2020, che viene deliberata, annualmente, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e della legge 160/2019 e successive modificazioni, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Il prezzo della concessione corrisponde al pagamento del Canone Unico.
3. Il ritardo nel versamento comporterà la risoluzione di diritto del contratto di concessione.

ART. 4 –GESTIONE DEI SERVIZI

1. La concessione comprende la gestione a carico del concessionario dei seguenti servizi:
 - a) Degli spazi e strutture assegnate;
2. La scia sanitaria sarà unica come da direttive asl caserta;
3. Il concessionario si impegna a gestire direttamente il servizio ovvero affidandone la conduzione a persona in possesso dei requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010, della L.R. 6/2010 e nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
4. Il concessionario deve essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010.
5. In particolare non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per

delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge n. 159 del 06/09/2011, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- g) non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
- h) per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

- 6. Il concessionario si impegnerà ad esercitare l'attività secondo le eventuali prescrizioni dell'Amministrazione comunale nonché nel rispetto delle vigenti normative in materia, pena l'immediata revoca della concessione.
- 7. All'interno dell'area data in concessione non potranno essere installati dispositivi per giochi con vincite in denaro (slot machine o apparecchiature analoghe).
- 8. Le spese di consumo per l'acqua, l'energia elettrica, il telefono e la tassa rifiuti sono a carico del concessionario che provvederà alla volturazione e/o alla nuova iscrizione presso i competenti enti per le relative utenze o al rimborso delle spese sostenute dal comune, faranno fede le fatture emesse dall'ente fornitore.
- 9. Il concessionario è tenuto ad utilizzare gli spazi e strutture assegnate con la massima cura e diligenza, sotto pena di revoca anticipata della concessione, previa contestazione scritta con diffida, per una sola volta.

ART. 5 –ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- 1. Tutte le spese contrattuali relative all'area sono a carico dell'assegnatario. L'assegnatario e gli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, durante tutto il periodo di concessione si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione, secondo gli standard correnti, tutte le parti del fabbricato e i servizi interni all'area assegnata.

2. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal precedente art. 4, sono a totale carico del concessionario i seguenti oneri:
- a) spese per la manutenzione ordinaria dello spazio assegnato;
 - b) riparazioni idrauliche quali sostituzione di rubinetti, saracinesche, valvole oltre alla perfetta efficienza degli scarichi di acque bianche e nere;
 - c) pulizia periodica dei canali e delle tubazioni delle acque piovane dell'edificio e delle strutture in concessione;
 - d) spese per l'eventuale personale addetto e per la provvista di generi di consumo.
 - e) spese per manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i macchinari, attrezzature ed arredi utilizzati per la gestione delle attività e presenti all'interno dei moduli che compongono le aree oggetto di concessione;
 - f) pulizia e sanificazione dello spazio;
 - g) attenersi a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e da quanto previsto dai regolamenti comunali per quanto concerne la raccolta differenziata dei rifiuti e la Polizia Urbana.
 - h) garantire al pubblico la fruizione dell'area durante l'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
 - i) garantire la custodia e la sorveglianza dei beni e della zona oggetto della presente concessione;
 - j) garantire l'apertura delle aree assegnate in occasione delle manifestazioni ludico sportive o manifestazioni che l'Amministrazione Comunale svolgerà nell'area;
 - k) esercitare l'attività in ottemperanza alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
 - l) garantire che i reflui provenienti dall'attività esercitata non vengano riversati nell'ambiente ma che vengano autonomamente smaltiti a propria cura e spese;
 - m) eventuali miglioramenti o addizioni apportate all'area o alle strutture oggetto di concessione e relative pertinenze, dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale e gli uffici competenti ed ottenere le dovute autorizzazioni; Il concessionario non potrà richiedere alcun indennizzo in merito;
 - n) restituire il suolo e l'area di pertinenza alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni di quelle all'atto del verbale di consegna, fatto salvo il deperimento naturale;

ART. 6 –ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune assume a proprio carico le spese anticipate dal concessionario per la manutenzione straordinaria dell'area e dei locali oggetto della presente concessione.

Il concessionario dovrà, prima di effettuare gli interventi, comunicare l'eventuale necessità di esecuzione degli stessi ai competenti uffici comunali che eseguiranno apposito sopralluogo in contraddittorio al fine di accertare la necessità degli interventi richiesti. Di conseguenza nessuna eventuale spesa anticipata per manutenzione straordinaria eseguita dal concessionario potrà in alcun modo essere rimborsata.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantita nel caso in cui la necessità di tali interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Concessionario alle operazioni di manutenzione ordinaria o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte del Concessionario stesso o di terzi.

L'Amministrazione Comunale si farà carico degli interventi resi necessari a causadi forza

maggiore, mentre gli interventi resi necessari da incuria saranno eseguiti dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la quale, fin d'ora, è autorizzata a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.

ART. 7 –MODIFICHE A LOCALI E IMPIANTI

1. Ogni modifica, di qualsiasi specie, che il concessionario volesse apportare nel futuro ai locali o all'arredamento, dovrà prima essere autorizzata dall'amministrazione comunale, che si riserva la facoltà di mutare ed integrare i progetti e di seguire i lavori e collaudarli.
2. Le modifiche apportate e autorizzate saranno acquisite, alla scadenza del contratto, dall'amministrazione comunale senza che il concessionario possa pretendere rimborsi per quanto eseguito. Se non debitamente autorizzato il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino e non potrà rivalersi in alcun modo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 8–CONSEGNA DELLE AREE

1. La consegna delle aree che formano oggetto del contratto di concessione avverrà alla presenza di un rappresentante del concessionario e di un rappresentante dell'Amministrazione Comunale nel giorno e all'orario che saranno preventivamente concordati tra le parti.
2. All'atto della consegna delle aree verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale all'interno del quale verranno annotate eventuali riserve da parte del concessionario sullo stato di fatto dei beni oggetto di concessione. In caso contrario, i beni si intendono integralmente accettati dal concessionario, i quali li riterrà pertanto idonei e funzionali alle finalità di cui al contratto di concessione.
3. All'atto della consegna delle aree verrà inoltre redatto un inventario dei beni presenti sull'intera area oggetto di concessione.

ART. 9 –RICONSEGNA DELLE AREE

1. Al termine della durata del contratto di concessione, così come definita al precedente art. 2, il concessionario dovrà restituire le aree oggetto di concessione nello stato di fatto in cui sono stati inizialmente consegnate, salva naturale usura dovuta al corretto uso.
2. All'atto della riconsegna, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal termine del contratto di concessione ovvero dalla data di revoca dello stesso, verrà redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale al fine di attestare il reale stato dei beni che hanno formato oggetto di concessione.
3. Tutti i beni mobili di proprietà del concessionario dovranno essere rimossi dallo stesso secondo i tempi e le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 10–CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE

1. Nel corso della durata del contratto di concessione sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare dei controlli sulla corretta gestione degli spazi oggetto di concessione e sulla corretta gestione dei servizi di cui al precedente art. 4 e delle attività a carico del concessionario di cui al precedente art. 5.
2. In particolare i controlli dell'Amministrazione Comunale avranno ad oggetto la verifica del rispetto da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti a suo carico dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
3. I controlli dovranno sempre avvenire alla presenza di un rappresentante del concessionario e le relative operazioni dovranno essere descritte all'interno di apposito verbale redatto in contraddittorio con il concessionario.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale rilevasse delle difformità nella gestione del contratto di concessione procederà a contestarle formalmente al concessionario secondo le modalità previste negli artt. 20 e 21, al fine di applicare, se del caso, le relative penali previste ovvero, nei casi più gravi, procedere alla risoluzione anticipata del contratto di concessione.

ART. 11–NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano alle aree oggetto di concessione o svolgano i servizi che formano oggetto della stessa le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., anche nei confronti dell'utenza del servizio.

ART. 12–OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. A tal fine il concessionario dovrà comunicare, mediante apposito modello fornito dall'Amministrazione Comunale, tutti i dati richiesti dalla citata Legge nonché, sempre nei termini previsti dalla normativa di settore, le eventuali variazioni agli

stessi.

ART. 13 -DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' vietato al Concessionario cedere o subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della concessione, pena l'immediata risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 -PUBBLICITÀ COMMERCIALE

1. Il Concessionario gestirà ogni forma di pubblicità all'interno dello spazio assegnato nell'area data in concessione secondo le norme e le leggi vigenti.

ART. 15 -RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il personale e i terzi nell'ambito della gestione dello spazio assegnato.
2. Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dall'esercizio della concessione sotto il profilo civile e penale.
3. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell'Ente da parte di società assicuratrici.

ART. 16–INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Anche a seguito di controlli e verifiche di cui al precedente art. 10, l'Amministrazione Comunale diffiderà il concessionario, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata, ad eliminare le cause del disservizio fornendo allo scopo un termine perentorio.
2. Il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Qualora tali controdeduzioni dovessero essere accolte da parte dell'Amministrazione Comunale, non si procederà all'applicazione delle penali previste per il disservizio riscontrato.
4. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.
5. Nel caso in cui, anche a seguito del contraddittorio previsto dai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale ritenga comprovata la responsabilità del concessionario relativamente al disservizio rilevato, verranno applicate le seguenti penali:

DISSERVIZIO	PENALE(in Euro)
--------------------	------------------------

Mancata riconsegna degli immobili nei termini previsti dall'art.9	200,00 (per ogni giorno di ritardo)
Livello di pulizia non adeguato nei servizi igienici	100,00 (dopo la terza infrazione)
Mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 5	150,00 (per ogni infrazione riscontrata)
Qualsiasi altra infrazione agli obblighi previsti nel presente Capitolato	€. 50,00 (per ciascuna infrazione)

6. Qualora venga applicata la penalità, il concessionario sarà tenuto al pagamento della somma prescritta entro giorni 15(quindici) dalla notifica del provvedimento.
7. Nel caso in cui il concessionario non provveda al pagamento della penalità, l'Amministrazione Comunale potrà escutere la garanzia definitiva per una somma corrispondente alla penalità applicata.
8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro i successivi 15 (quindici) giorni. In ogni caso non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva fino all'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di sanzione.

ART. 17 –RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

1. Sono cause di automatica risoluzione del contratto di concessione:
 - a) mancato pagamento del Canone Unico;
 - b) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 19, 20 e 21 e nei documenti in essi richiamati;
 - c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 12;
 - d) violazione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto di concessione;
 - e) perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f) gravi infrazioni alle norme di legge o della presente concessione;
 - g) omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.
2. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà in ogni caso ed in qualsiasi momento procedere alla revoca dei provvedimenti concessori;
3. E' fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione, con preavviso di sessanta giorni, per ragioni di pubblico interesse ovvero quando si renda necessario, per problemi di viabilità, sicurezza, igiene e decoro urbano non risolvibili o sanabili mediante modifiche alla struttura;
4. In caso di revoca al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso di quanto già versato afferente al periodo di mancata occupazione e le spese di installazione documentate;

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.
6. In caso di inottemperanza della stessa natura, contestata per cinque volte consecutive, secondo quanto previsto dal precedente art. 17, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento;
7. Per quanto non previsto e regolamentato all'interno del presente Capitolato Speciale di Appalto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del codice civile nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.
8. Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di fallimento del concessionario, salvo che il curatore del fallimento del concessionario, ritenga di provvedere alla continuazione provvisoria del contratto, osservandone tutte le condizioni.
9. Alla scadenza della concessione o comunque in caso di revoca o risoluzione della stessa, il concessionario dovrà riconsegnare i locali sgomberi da persone e cose di sua proprietà entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento comunale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuna indennità o compenso per qualsiasi motivo o titolo.
10. In caso di morte del concessionario, l'Amministrazione comunale, ove non intenda di ritenere senz'altro rescisso il contratto, potrà consentire agli eredi di continuare il servizio fino alla prossima scadenza naturale del contratto stesso.

ART. 18 –INTERPRETAZIONE O APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Qualora nel corso della concessione nascessero contrasti tra le parti contraenti in ordine all'interpretazione o applicazione delle clausole del presente atto, per quanto riguarda le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali, deciderà inappellabilmente una Commissione arbitrale costituita da tre membri che delibereranno a maggioranza.
2. I componenti la Commissione arbitrale saranno nominati: uno dal Sindaco, uno dal concessionario ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente, in accordo dai primi due. In difetto di tale accordo il terzo componente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 19–TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Come previsto dal regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali si provvede all'informativa prevista, facendo presente che i dati personali forniti dagli operatori economici partecipanti saranno raccolti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale.

2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, con riferimento ai vincitori, il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'ampliamento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti, ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al Regolamento di cui sopra.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa in questione, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il Titolare del trattamento dei dati personali fornito dal concessionario è il Comune di Cellole, il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Antonello Botte.

ART. 20–OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 –comma 16-ter –del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cellole che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 21–CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”). L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici», a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Art. 22 – GRADUATORIA DELLE DOMANDE

Per la concessione delle aree si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente e verranno assegnate fino ad esaurimento degli spazi liberi.

Il Responsabile
Dott. Pier Luigi CASALE
f.to digitalmente